



Stati, qualità o fatti giuridicamente rilevanti che sono a diretta conoscenza dell'interessato anche se relativi a terze persone.

N.B. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

---

Le dichiarazioni false espongono a sanzioni penali e comportano la perdita del beneficio ottenuto.

I cittadini appartenenti all'Unione Europea possono rendere dichiarazioni sostitutive alle stesse condizioni dei cittadini italiani.

I cittadini extracomunitari possono rendere dichiarazioni sostitutive, purché siano regolarmente soggiornanti in Italia e riguardino stati, fatti o qualità personali attestabili da enti pubblici italiani.

---

Non possono essere sostituiti con tali dichiarazioni i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.

**L' autentica della FIRMA e' necessaria solo se la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, e' rivolta ad un soggetto privato o al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici (Art. 21 comma 1 e 2 del D.P.R. 445 /2000).**

**La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà non autenticata non e' soggetta all'imposta di bollo.**

**La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà autenticata e' soggetta all'imposta di bollo tranne che nei casi di esenzione previsti dalla tabella B del D.P.R. 642 /72 e successive modifiche.**